COMUNE DI MALVAGNA

PROV.DI MESSINA

Delibera n.6 reg. **del 31.01.2014**

COPIA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto.Tribunale Civile di Messina-Sezione lavoro/R.G. 6608/2013 Pino Vincenzo Antonino C/Comune di Malvagna.Costituzione in Giudizio.Conferimento Incarico Legale.

L'anno **2014** il giorno **31** del mese di **Gennaio** alle ore **12,00** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori:

N°	Componenti		presente	assente
1.	**Mungiovino Rita**	Sindaco Presidente	x	
2.	Fazio Illuminato Fabio	Assessore		x
3.	Miano Maria Francesca	Assessore		x
4.	Riolo Francesco	Assessore	x	
5.	Orlando Luca Giuseppe	Assessore	x	

Presenti n.3	assenti n.2

Presiede il Sindaco Dott.ssa Mungiovino Rita.
Assenti gli Assessori:Miano e Fazio
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Puglisi Salvatore Marco.
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto: **Tribunale Civile di Messina-Sezione lavoro/R.G. 6608/2013 Pino Vincenzo Antonino C/Comune di Malvagna.Costituzione in Giudizio.Conferimento Incarico Legale.**

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:

2- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL . vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: "che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

«Tribunale Civile di Messina-Sezione lavoro/R.G. 6608/2013 Pino Vincenzo Antonino C/Comune di Malvagna.Costituzione in Giudizio.Conferimento Incarico Legale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Inoltre, con separata votazione ad unanimita' dichiara l'atto immediatamente esecutivo.

Comune di Malvagna

(Provincia di Messina)
ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: Tribunale Civile di Messina- (Sezione lavoro / R.G. 6608/2013) Pino Vincenzo Antonino C/ Comune di Malvagna.
Costituzione in Giudizio. Conferimento Incarico Legale

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i) della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art . l2 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la proposta a firma del Sindaca D. ssa Mungiovino Rita del. 31/01/2014
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

1. **La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 1.000,00**

al codice 1010203/13 bilancio anno 2014 in corso di approntamento tecnico, Impegno n. 81/2014.

Malvagna li 30/01/20134

COMUNE DI MALVAGNA - Prov. ME -

Il Responsabile
Area Economica finanziaria
Rag. Salvatore Mollica

COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N. [ ] DEL [ ]

PARERI E DISPONIBILITA' FINANZIARIA

OGGETTO : Tribu8nale Civile di Messina – Sezione Lavoro /R.G. 6608/2013). Pino Vincenzo Antonino c/ Comune di Malvagna. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale.

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	CAPITOLO	VOCE ECONOMICA
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

GESTIONE: COMPETENZA [ ] RESIDUI [ ]
DENOMINAZIONE:

Somma Stanziata	Euro	
Somma Prec.imp.	Euro	
Somma disponibile	Euro	
Somma impegnata con la pres.proposta	Euro	
Somma disponibile	Euro	

DATA Il responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n.142,(come recepito con l'art.1,comma 1,lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE [X] SFAVOREVOLE [ ]

DATA 31/01/14

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE [X] SFAVOREVOLE [ ]

DATA 31/01/2014

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di GM n. 6 del 31.01.14
ore 12,00
assenti: Miano - Fabio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale

Oggetto: Tribunale Civile di Messina – Sezione Lavoro (R.G. 6608/2013). Pino Vincenzo Antonino c/ Comune di Malvagna. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale.

Il Sindaco

Visto il ricorso proposto dal dipendente comunale Sig. Pino Vincenzo Antonino innanzi al Tribunale Civile di Messina – Sezione Lavoro (R.G. 6608/2013), notificato a mezzo del Servizio Postale ed assunto al Protocollo Generale del Comune in data 3.01.2014 al n. 17, col quale il medesimo chiede al Giudice adito di *"... accertare e dichiarare il demansionamento professionale ..."* e, per l'effetto, di condannare il Comune di Malvagna al reintegro *"... nelle mansioni svolte anteriormente alla data del 07/11/2012, ovvero quello di custode sorvegliante del Fondo Pittari ..."* ed alla liquidazione *"... dei danni non patrimoniali ... da quantificarsi in via equitativa ..."*.

Rilevato che, con decreto del 12.12.2013 notificato unitamente al sopra citato ricorso, il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Messina ha fissato l'udienza del 5.03.2014 per la discussione della causa.

Ritenuto opportuno e necessario per questo Comune far valere le proprie ragioni costituendosi ritualmente nel giudizio in parola, per ivi sostenere e dimostrare la piena legittimità degli atti fin'ora adottati e tutelare i diritti e gli interessi dell'Ente.

Considerato, a tal fine, di poter nominare quale procuratore e difensore del Comune in giudizio l'Avv. Luca Ardizzone, con studio in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n. 37, legale di fiducia di questa Amministrazione Comunale che si è impegnato ad applicare i minimi tariffari previsti per legge nel calcolo dei compensi professionali, come dal parcella *pro forma* a saldo agli atti dell'Ufficio Ragioneria.

Atteso che risulta possibile prevedere quale acconto sui compensi professionali la complessiva somma di € 1.000,00 oltre IVA e CPA, imputabile al codice 1.01.02.03/13 del bilancio comunale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 come recepito in Sicilia.

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia.

Visto il D.Lgs. 18.10.2000 n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi.

Per le motivazioni di cui in premessa

PROPONE

1. di **AUTORIZZARE** il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante in carica del Comune di Malvagna, a costituirsi e resistere al ricorso proposto dal dipendente comunale Sig. Pino Vincenzo Antonino innanzi al Tribunale Civile di Messina – Sezione Lavoro (R.G. 6608/2013), notificato a mezzo del Servizio Postale ed assunto al Protocollo Generale del Comune in data 3.01.2014 al n. 17, che in copia si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. di **NOMINARE** quale procuratore e difensore del Comune di Malvagna nel giudizio in parola l'Avv. Luca Ardizzone, C.F. RDZLCU75S02E290Y, PEC *avv.ardizzone@pec.it*, P. IVA 04298130875, con studio in Catania alla via Vincenzo Giuffrida n. 37, con ogni e più ampia facoltà di legge ivi compresa la chiamate di terzi in causa ed in garanzia.
3. di **PREVEDERE** quale acconto sui compensi professionali la complessiva somma di € 1.000,00 oltre IVA e CPA, imputabile al codice 1.01.02.03/3 del bilancio comunale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 come recepito in Sicilia, dando sin d'ora atto che il professionista incaricato si è impegnato ad applicare i minimi tariffari previsti per legge nel calcolo dei compensi professionali, come dal parcella *pro forma* a saldo agli atti dell'Ufficio Ragioneria.
4. di **DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria, in ragione del ruolo e delle responsabilità connesse, di dare piena corretta attuazione alla presente deliberazione e di prestare la piena collaborazione al professionista incaricato nell'estrarre copia degli atti e/o documenti necessari per la difesa in giudizio dell'Ente.
5. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, alla luce dei perentori termini decadenziali previsti dall'art. 16 c.p.c. per la costituzione in giudizio del convenuto.

Il Sindaco
Dott.ssa Rita Mungiovino

STUDIO LEGALE
Avv. ROSARIO POLIZZI
Via S. Cannizzaro n. 20 - Francavilla di Sicilia (ME)
Tel. e fax 0942.981138
P.E.C. avv.rosariopolizzi@pec.it
C.F. PLZRSR73M22G597R – P.I. 02798870834

COPIA 6688/13

COMUNE DI MALVAGNA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0000017 - 03.01.2014
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso

nell'interesse del **Sig. PINO Vincenzo Antonino**, nato a Malvagna (ME) il 17/11/1956, ed ivi residente in Vico 1° Trappeto n. 1, cod. fisc. PNI VCN 56S17 E869R, elettivamente domiciliato in Messina (Studio Bertuccio), presso l'Avv. Rosario Polizzi (c.f. PLZ RSR 73M22 G597R) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto (fax 0942.981138 – P.E.C. avv. rosariopolizzi@pec.it)

ricorrente

contro

il **Comune di Malvagna**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piazza Castello n. 8 (c.f. 87 000 230 836)

resistente

Fatto e diritto.

1. Il ricorrente, dipendente del Comune di Malvagna, con deliberazione della Giunta Municipale n. 74 del 04/08/2005 è stato nominato nel posto in organico di custode – sorvegliante, categoria B1 Area Tecnica, mansione di custode, svolgendo regolarmente la propria attività presso il c.d. Fondo Pittari, ubicato nel medesimo comune;

2. Con deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 13/02/2012, avente ad oggetto "Approvazione Regolamento Uffici e Servizi", al ricorrente veniva confermata la posizione giuridica B1, posizione economica B3 e profilo professionale esecutore custode;

PROCURA

Nomino l'Avv. Rosario Polizzi mio procuratore e difensore nel procedimento di cui al presente atto, con ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire e quant'altro occorre. Eleggo domicilio presso lo stesso in Messina, Via Lenzi n. 5 (Studio Avv. Dario Bertuccio). Informato sul contenuto del D. Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali e sensibili che mi riguardano, anche con mezzi informatizzati, per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente procura.

Per autentica

n. 029027

	Km. Euro	Km.
Trasf.		
Postali		
TOTALE	8,55	

data

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

esa 10 % corrisposta
virtuale Uff. Bollo M

3. Con deliberazione della Giunta Municipale n. 80 del 07/11/2012 veniva modificato l'organigramma e la struttura organizzativa dell'ente. Con tale atto al ricorrente veniva mutata la mansione originaria, sostituita con quella di operaio, categoria B, area tecnica.

4. Con determina n. 122 del 28/11/2012, il responsabile dell'area tecnica, dovendo procedere alla micro organizzazione del personale assegnato, assegnava al ricorrente la qualifica di operaio specializzato, categoria B3.

5. Secondo tale atto, il ricorrente *"provvede all'esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico e svolge attività e mansione di carattere esecutivo. Il contenuto della sua funzione è caratterizzato da discreta complessità delle attività da affrontare e discreta capacità nell'individuazione di soluzioni. I compiti assegnati, in via esemplificativa, consistono nella cura e nella manutenzione del verde pubblico mediate utilizzo dei mezzi meccanici"* (v. determina n. 122/2012 cit.).

6. Il ricorrente, tramite la propria organizzazione sindacale, contestava tempestivamente tale modifica.

7. Con nota del 07/01/2013, acquisita al prot. comunale in pari data, il ricorrente lamentava, altresì, la genericità della determina n. 122/2012, chiedendo all'ente di specificare nel dettaglio i compiti e le mansioni, anche al fine, evidentemente, di avere tutti gli elementi utili per la tutela giudiziale della propria posizione.

8. Con nota del 08/01/2013, prot. 47, il responsabile dell'area tecnica, P.E. Salvatore Mobilia, ribadiva sostanzialmente il contenuto della determina n. 122/2012, non specificando alcunché ma rimandando la

questione organizzativa all'ufficio urbanistico e al responsabile, Geom. Giuseppe Angelo Puglisi.

9. Con nota del 23/01/2013, acquisita al protocollo comunale in pari data, il ricorrente reiterava sostanzialmente le richieste di specificazione dei compiti e della mansioni.

10. Con nota del 08/02/2013, prot. 377, il responsabile dell'area tecnica, P.E. Salvatore Mobilia, ribadiva sostanzialmente il contenuto della nota prot. 47/2013.

11. Con nota del 12/02/2013, acquisita in pari data al protocollo comunale, reiterata in data 18/02/2013, il ricorrente lamentava la mancanza di qualsiasi direttiva e/o indicazione in merito alle nuove mansioni assegnate.

12. Con nota del 18/02/2013, prot. 493, a firma del Geom. Giuseppe Angelo Puglisi, il ricorrente veniva invitato a seguire le indicazioni di cui alla nota del 08/02/2013 prot. n. 377.

13. In seguito all'ennesima richiesta del dipendente, con nota prot. 735 del 21/03/2013, il Geom. Giuseppe Angelo Puglisi, sostituto momentaneo del Responsabile dell'area tecnica P.E. Salvatore Mobilia, specificava finalmente e momentaneamente (?) le mansioni, limitandole alla cura e alla manutenzione del verde pubblico (Cat. B3 – operaio specializzato).

14. Con raccomandata a.r. del 03/04/2013, a mezzo del sottoscritto procuratore, il Sig. Pino lamentava l'illegittima modifica del profilo professionale, invitando e diffidando l'ente a riassegnare i compiti e le mansioni originarie.

15. Con successivi atti (prot. 1310 del 03/06/2013 e prot. 1353 del 05/06/2013) il ricorrente veniva assegnato al servizio manutenzione del verde pubblico, con particolare riferimento alle piazze del paese.

* * * * *

Il fatto concreto descritto configura la sussistenza della fattispecie astratta del demansionamento.

La modifica di che trattasi, infatti, non rientra nel concetto di equivalenza delle mansioni, stante la carenza del requisito di omogeneità con quelle precedenti, che presuppongono capacità ed attitudini professionali differenti. L'equivalenza, infatti, secondo la giurisprudenza costante, deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine di quelle nuove ad essere aderenti alla specifica competenza tecnico – professionale del dipendente, salvaguardandone il livello professionale, e tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto di lavoro.

L'equivalenza, quindi, deve essere valutata solo ed esclusivamente su un piano astrattamente qualitativo.

La giurisprudenza, nella determinazione concreta del contenuto specifico del principio sueposto, ha affermato che, affinché le mansioni si possono ritenere tra loro equivalenti, è necessario che esse non solo comportino l'estrinsecazione della medesima professionalità finora acquisita dal lavoratore ma anche che consentano al lavoratore di conseguire nel futuro i medesimi incrementi di carriera e professionalità che egli avrebbe potuto acquisire con le mansioni originarie.

Il danno che, conseguentemente, deriva al ricorrente dal comportamento dell'amministrazione attiene innanzitutto al bene della professionalità, che è componente della identità di ogni soggetto e, come tale, tutelata dall'art. 2 della Costituzione anche attraverso l'attribuzione di veri e propri diritti soggettivi.

Secondo la Cassazione, infatti, la legge tutela la professionalità del lavoratore, intesa come insieme di nozioni, esperienze, cognizioni ed abilità operative precedentemente acquisite, di cui deve essere salvaguardata la possibilità di ulteriore utilizzazione ed affinamento ed assicura al lavoratore una tutela volta a impedirne la dequalificazione non solo sotto l'aspetto economico ma anche sotto l'aspetto morale.

Non vi è dubbio che lo svuotamento di mansioni che ha colpito il ricorrente configuri un evidente e grave *deminutio* della sua professionalità, così come risulta dalla documentazione allegata al ricorso.

Vero è che il lavoratore può essere assegnato a mansioni diverse da quelle svolte in precedenza ma è altrettanto vero che perché ciò avvenga ci deve essere l'equivalenza per quanto concerne il contenuto di professionalità e che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica preparazione tecnico – professionale del dipendente medesimo.

Nel caso di specie, il ricorrente dal ruolo di garante del servizio di custodia di un'area rurale vastissima (circa 450 ettari) in sinergia con il Corpo Forestale e la Polizia Municipale e con l'attribuzione da parte dell'Ente di un certo grado di responsabilità (v. documenti che si allegano) derivante dal pericolo di invasioni da parte di animali nel fondo Pittari e comunque al fine di evitare danneggiamenti e pregiudizi al fondo

medesimo, è stato adibito a curatore / manutentore del verde pubblico urbano che, in un piccolo paese come Malvagna (circa 800 abitanti), si riduce a poche aiuole nelle poche piazze presenti e/o edicole votive.

In particolare, il fondo Pittari è sempre stato tenuto in grande considerazione dalle varie amministrazioni che si sono succedute a Malvagna in quanto area di importanza strategica da un punto di vista economico per la quale sono stati posti in essere importanti interventi di riqualificazione finanziati con fondi comunitari.

L'apposita istituzione della figura del custode di tale area, nella persona del ricorrente, è sintomatica dell'importanza della stessa nella visione del governo dell'Ente.

Tale esigenza di custodia si è accentuata in seguito a un incendio avvenuto nel luglio del 2007, con conseguente provvedimento di sequestro dell'area da parte dell'Autorità giudiziaria e con nomina del Sindaco *pro tempore* come custode, a seguito del quale l'amministrazione decise opportunamente di rafforzare il servizio di vigilanza sul fondo in questione con l'istituzione dell'ufficio speciale di polizia municipale (v. delibera di G.M. n. 113/2007, in atti), sul presupposto che occorreva *"assicurare un maggiore controllo dell'area boschiva anche mediante la destinazione a tali fini del personale di polizia municipale che, nella qualità di ufficiali di P.G., possono più celermente attivare eventuali informative di reato* ***anche sulla base delle informazione assunte dal custode sorvegliante****"*.

Nel corso degli anni a venire il ricorrente ha espletato i suoi compiti con puntualità e zelo (v. doc. all.), interagendo con gli uffici comunali e con

il Corpo Forestale dello Stato al fine di garantire al fondo comunale il necessario servizio di controllo.

Improvvisamente, per motivi sconosciuti, nel novembre del 2012, il ricorrente veniva adibito alla mansione di curatore / manutentore delle aiuole delle piazze del piccolo centro abitato.

L'evidente illegittimità del demansionamento trova il suo fondamento nel principio secondo cui la qualifica della propria mansione sia, come spiegato sopra, un diritto soggettivo, in quanto strettamente collegata alla professionalità del lavoratore. Di conseguenza, questo diritto non può e non deve essere in alcun modo danneggiato.

La stessa Corte Costituzionale (sent. n. 113/2004) ha affermato che *"tale danneggiamento provoca compromissione alle aspettative del lavoratore, danni alla persona e alla sua dignità"*. Nella fattispecie il ricorrente ha subito un danno non patrimoniale, rilevante ex art. 2059 Cod. Civ., quale conseguenza immediata e diretta del demansionamento. Inoltre, il mancato rispetto del principio dell'equivalenza delle mansioni ha leso la dignità professionale del lavoratore e ha peggiorato progressivamente la sua qualità della vita, sia dal punto di vista psico – fisico che relazionale.

Infatti, a causa dei patemi legati alla vicenda di che trattasi, il ricorrente è dovuto ricorrere con sempre più frequenza alle cure del proprio medico di base, essendo afflitto da disturbi legati a *"instabilità pressoria con frequenti crisi ipertensive, stato ansioso con riferita insonnia, turbe neurovegetative e dermatite da somatizzazione"* (v. certificato medico in atti).

Detta violazione ha cagionato, dunque, un danno non patrimoniale, nelle sue componenti di danno biologico, alla professionalità e danno esistenziale.

* * * * *

Tanto premesso, il ricorrente *ut supra* difeso, rappresentato ed elettivamente domiciliato

ricorre

all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, perché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso, Voglia accogliere le seguenti

domande

1) previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi, accertare e dichiarare il demansionamento professionale del ricorrente;

2) conseguentemente, condannare il Comune di Malvagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore* a reintegrare il ricorrente nelle mansioni svolte anteriormente alla data del 07/11/2012, ovvero quelle di custode – sorvegliante del Fondo Pittari, in Malvagna;

3) condannare il Comune di Malvagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla liquidazione, in favore del ricorrente, dei danni non patrimoniali, derivanti dal pregiudizio alla dignità personale, alla professionalità e al prestigio professionale nonché alla lesione alla vita di relazione e alla salute del lavoratore, da quantificarsi in via equitativa;

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si producono i seguenti atti, con riserva di ulteriormente produrre:

- Delibera Giunta Municipale n. 74 del 04/08/2005;

- Tessera dipendente;
- Nota Prefettura di Messina del 01/09/2005;
- Delibera Giunta Municipale n. 113 del 31/12/2007;
- Verbale consegna mezzo comunale del 16/09/2008;
- Nota ricorrente prot. 2867 del 05/10/2009;
- Sopralluogo Fondo Pittari prot. 3038 del 21/10/2009;
- Nota ricorrente prot. 3470 del 03/11/2009;
- Nota ricorrente prot. 3521 del 11/12/2009;
- Nota ricorrente prot. 37 del 12/01/2010;
- Nota ricorrente prot. 552 del 11/02/2010;
- Nota ricorrente prot. 3111 del 02/11/2011;
- Delibera Giunta Municipale n.5 del 13/02/2012;
- Nota ricorrente prot.472 del 28/02/2012;
- Nota ricorrente prot. 510 del 05/03/2012;
- Nota ricorrente prot. 539 del 06/03/2012;
- Nota ricorrente prot. 3120 del 18/10/2012;
- Delibera Giunta Municipale n. 80 del 07/11/2012;
- Determina n. 122 del 28/11/2012;
- Nota CISL FP Messina del 10/12/2012;
- Nota ricorrente prot. 32 del 01/01/2013;
- Nota Area Tecnica prot. 47 del 08/01/2013;
- Nota ricorrente prot. 199 del 23/01/2013;
- Nota Area Tecnica prot. 377 del 08/02/2013;
- Nota ricorrente prot. 402 del 12/02/2013;
- Nota ricorrente prot. 465 del 18/02/2013;

- Nota Area Tecnica prot. 493 del 19/02/2013;
- Nota ricorrente prot. 671 del 14/03/2013;
- Nota Area Tecnica prot. 735 del 21/03/2013;
- Racc. a.r. Avv. Polizzi del 03/04/2013;
- Nota Area Tecnica prot. 1310 del 03/06/2013;
- Nota Area Tecnica prot. 1353 del 05/06/2013;
- Certificato medico del 17/09/2013;
- Busta paga;
- C.C.N.L..

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile. Si dichiara, altresì, che il ricorrente è esente dal pagamento del C.U. per motivi reddituali, giusta dichiarazione allegata.

Salvo ogni diritto.

Messina, 5 ottobre 2013

(Avv. Rosario Polizzi)

Depositato in cancelleria il 20/11/13

F.to Cunsolo

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso;

visto l' art. 415 cpc;

fissa

per la discussione della causa e la comparizione personale delle parti davanti a sè l' udienza del 15 marzo 2014 ore 9,00 e ss ,disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alle parti a cura dell' istante, nei termini di legge.

Messina 12 dicembre 2013

Il cancelliere **il presidente**

Dott. ssa G. D' Uva

IL FUNZIONARIO
A. CARACE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Messina, li 18 DIC. 2013
Il Cancelliere
OPERATORE

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato e dato copia del suesteso atto al **Comune di Malvagna**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede di Malvagna, Piazza Castello n. 8, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r.

A mezzo del servizio postale a norma di legge
con raccomandata RR n. 76642505973-9
Messina, li 30 DIC 2013
L'Ufficiale Giudiziario
Insana Placido

UFFICIO UNICO
CORTE DI APPELLO - MESSINA
N. 29027 del Cronologico
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

ATTO ESENTE

AVVERTENZE

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1 - A. Deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore di 14 anni.
Se il plego viene rifiutato devesi lasciare avviso contenente l'avvertimento che il plego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per gg. 180. Trascorsi 180 gg. il plego viene restituito al mittente.

AG

76642505973-9

ZIONI ATTI GIUDIZIARI

Sig. COMUNE DI MALVAGNA

Via PIAZZA CASTELLO N. 8

C.A.P. 98030 MALVAGNA

(Prov. ME)

Tip. «Città del Ragazzo» - ME

Cens. al Prot. TC 03-01-2014

Avvocato Luca Ardizzone

Catania, 30 gennaio 2014.

COMUNE DI MALVAGNA
Protocollo N. 256
Data 31-01-2014

→ Sindaco
→ Segretario Com.le.

COMUNE DI MALVAGNA
Piazza Castello n. 8
98030 - Malvagna

c.a. del Signor Sindaco
del Segretario Comunale

Oggetto: Comune di Malvagna c/ Pino Vincenzo.
Tribunale del Lavoro di Messina (R.G. 6608/2013).
Compensi di procuratore.

In riferimento a quanto in epigrafe, come concordato, trasmetto parcella *pro forma* a saldo dei compensi professionali, redatta secondo il valore della causa (indeterminabile) ai minimi tariffari previsti per legge.

Porgo cordiali saluti.

Avv. Luca Ardizzone

Via Vincenzo Giuffrida n. 37 - 95128 Catania
Tel. 095.445240 - Fax 095.447397
E.mail luca.ardizzone@infinito.it
PEC avv.ardizzone@pec.it

Avvocato Luca Ardizzone

Via Martinez n. 5 – 95131 Catania
Codice Fiscale RDZ LCU 75S02 E290Y
Partita IVA 04298130875
PEC avv.ardizzone@pec.it
Coordinate IBAN - IT09 T030 1503 2000 0000 4067813

* * *

COMUNE DI MALVAGNA
Piazza Castello n. 8
98030 - Malvagna (ME)

Codice Fiscale 87000230836
Partita IVA 00426710836

PARCELLA PRO FORMA A SALDO
(nota informativa non valida ai fini IVA e fiscali)

CAUSALE: Comune di Malvagna c/ Pino Vincenzo
Tribunale Lavoro di Messina (R.G. 6608/2013)

MINIMI TARIFFARI
VALORE DELLA CAUSA: INDETERMINABILE

Fase di studio	€	600,00
Fase introduttiva	€	300,00
Fase istruttoria	€	600,00
Fase decisoria	€	750,00
Compensi	€	2.250,00
Cassa Avvocati (4%)	€	90,00
Imponibile	€	2.340,00
IVA (22%)	€	514,80
Totale	€	2.854,80
Ritenuta d'Acconto (20%)	€	450,00
Netto da pagare	€	2.404,80

Avv. Luca Ardizzone

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Rita Mungiovino

L'Assessore Anziano
F.to Riolo Francesco

Il Segretario Comunale
F.to. Dr. Puglisi Salvatore M

E' copia conforme per uso Amministrativo.
Malvagna,lì 03-02-2014
L'Istruttore Amministrativo

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale dal 03.02.2014 al
con il n.
Il Messo

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,
☐ è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno **03.02.2014**
☐ sarà
per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L'Addetto

Lì 03-02-2014

Il Segretario Comunale
F.to Puglisi Salvatore M.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91.
☐ E' divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.
Lì

Il Segretario

F.to Puglisi Salvatore Marco

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione
All'ufficio_____
All'ufficio_____
All'ufficio_____
A_____
Lì __

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

.....